



Cybercrime e Responsabilità amministrativa degli Enti. Le principali novità della Legge 28 giugno 2024, n. 90

di **Francesco Giordano**, Avvocato e consulente 231 AGIDAE

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 28 giugno 2024, n. 90 recante «**Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici**», entrata in vigore il 17 luglio 2024.

La norma è espressione della politica di prevenzione e lotta ai cosiddetti “Cybercrime”, ovvero reati sorti a seguito della diffusione di nuove tecnologie in campo informatico e, soprattutto, dell’uso distorto delle stesse. In particolare, *la riforma in esame ha inciso su alcune fattispecie*

di reati informatici che rientrano nel catalogo dei reati presupposto, tassativamente elencati nel D.lgs. 231 del 2001, nonché sulla stessa disciplina prevista in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Invero, l’art. 16 della legge 28 giugno 2024, n. 90 ha apportato significative modifiche al trattamento sanzionatorio disposto per alcuni reati sopradetti, innalzandone i limiti edittali. Nello specifico, la Riforma ha interessato le fattispecie di cui agli artt. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), 615-quater c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici



e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), 617-bis c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies c.p. (detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).

Ulteriore inasprimento sanzionatorio ha riguardato l'art. 24-bis del Decreto 231 del 2001, relativo ai ***“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”***.

In particolare, nel primo comma della disposizione in esame, le parole: “da cento a cinquecento quote” sono state sostituite dalle seguenti “da duecento a settecento quote”, comportando quindi un aumento delle sanzioni pecuniarie¹ comminate all'Ente per la realizzazione dei cybercrime.

Per quanto concerne l'art 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono state apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «da cento a cinquecento quote» sono state sostituite dalle seguenti: «da duecento a settecento quote».

È stato, infine, introdotto il nuovo comma 1-bis che punisce l'estorsione informatica con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Il comma 4 prevede che nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

La legge ha abrogato, inoltre, l'art. 615 quinquies c.p. introducendo la medesima fattispecie al nuovo art. 635 quater. 1 c.p., e le parole «sino a trecento quote» sono state sostituite dalle seguenti: «sino a quattrocento quote».

Alla luce della diffusione del fenomeno dei Cybercrime e al fine di prevenire potenziali responsabilità che potrebbero causare danni economici e compromettere l'immagine e la reputazione delle Congregazioni religiose, si consiglia l'adozione di tutte le misure necessarie per contrastare le minacce informatiche, implementando o aggiornando – nello specifico – il modello 231.

¹ Le sanzioni pecuniarie si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità all'Ente. Vengono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota spazia da un minimo di 258,23 euro ad un massimo di 1.549,37 euro. Il giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dall'art. 11 c. 1 (gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.